



La rivalutazione delle partecipazioni: adempimenti in scadenza all'1.7.2024

di **Mauro Muraca**

Normativa

L. 213/2023

Articolo 67, comma 1, lett. da a) a c-bis), Tuir

R.D. 2011/1934

Articolo 10 D.P.R. 602/1973

Articolo 7, comma 2, lett. ee), ff) e gg), D.L. 70/2011

L. 448/2001.

Articolo 67 comma 1 lettere c) e c-bis) del TUIR.



Documenti di Prassi

Circolare n. 27/E/2003

Circolare n. 81/E/2002

Circolare n. 35/E/2004

Circolare n. 47/E/2011

Circolare n. 12/E/2002

Circolare n. 28/E/2008

Circolare n. 1/E/2021

Circolare n. 1/E/2021

Circolare n. 32/E/2020

Risoluzione n. 23/E/2023

Giurisprudenza

Cassazione n. 10298/2019

Cassazione n. 5477/2010

Cassazione n. 16162/2016

Cassazione n. 385/2016

Cassazione n. 24057/2014

Cassazione n. 24953/2015

Cassazione n. 8349/2015

Cassazione n. 8350/2015

Premessa

La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha riaperto la possibilità di rivalutare **le partecipazioni possedute all' 1.1.2024**, confermando, rispetto alle analoghe misure adottate in passato:

- l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella **misura del 16%**;
- la possibilità **di rideterminare**, nel rispetto delle modalità di cui si dirà infra, **anche il valore delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati** (o nei sistemi multilaterali di negoziazione) **sempre posseduti all'1.1.2024**.

Soggetti che possono rivalutare il costo delle partecipazioni

La rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni è consentita solo per coloro che effettuano operazioni che possono generare **redditi diversi come definiti nell'[articolo 67, comma 1, lettere c\) e c-bis\), Tuir](#)**.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le **persone fisiche** (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa)

Le **società semplici** e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'[articolo 5, Tuir](#)

Gli **enti non commerciali** (se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa)

I **soggetti non residenti**, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

**Nota bene**

Possono essere oggetto di rivalutazione, anche le partecipazioni:

- **intestate ad una società fiduciaria**, a condizione che il fiduciante - in qualità di effettivo proprietario della partecipazione - rientri tra i soggetti sopra indicati ([circolare n. 28/E/2008](#)).
- **acquisite in regime di comunione dei beni da un solo coniuge**. In tale circostanza, entrambi i coniugi devono pagare l'imposta sostitutiva per la quota che ognuno può attribuirsi, con possibilità di rideterminare esclusivamente il valore della parte di partecipazione riferibile a ciascun coniuge ([circolare n. 1/E/2021](#)).

Partecipazioni che possono essere oggetto di rideterminazione del valore

Sono considerate partecipazioni rivalutabili:

- le **partecipazioni rappresentate da titoli** (es. le azioni);
- le **quote di partecipazione al capitale** o al patrimonio di società che non sono rappresentate da titoli (es. le quote di Srl o di società di persone), ivi comprese le partecipazioni in una società semplice o in una società estera;
- i **diritti o titoli che consentono di acquisire le partecipazioni** (es. diritti di opzione, warrant o obbligazioni convertibili in azioni).

Requisito del possesso e perfezionamento dell'opzione

Per poter beneficiare della rivalutazione per il 2024, è necessario possedere la partecipazione alla data dell'1.1.2024. Il completamento dell'opzione è subordinato al **pagamento dell'imposta sostitutiva del 16% entro il prossimo 1.7.2024** (in quanto la scadenza del 30.6.2024 cade di domenica) e, per le partecipazioni non quotate, è richiesta anche la **redazione della perizia giurata di stima del valore delle partecipazioni entro la stessa data dell'1.7.2024**.

**Nota bene**

Possono essere oggetto di rivalutazione, anche le partecipazioni:

- **intestate ad una società fiduciaria**, a condizione che il fiduciante - in qualità di effettivo proprietario della partecipazione - rientri tra i soggetti sopra indicati ([circolare n. 28/E/2008](#)).
- **acquisite in regime di comunione dei beni da un solo coniuge**. In tale circostanza, entrambi i coniugi devono pagare l'imposta sostitutiva per la quota che ognuno può attribuirsi, con possibilità di rideterminare esclusivamente il valore della parte di partecipazione riferibile a ciascun coniuge ([circolare n. 1/E/2021](#)).

Aumenti di capitale gratuito o a pagamento

Per quanto riguarda gli **aumenti di capitale avvenuti dopo l'1.1.2024**, è importante specificare che le partecipazioni ricevute in seguito ad aumento di:

- **capitale gratuito, possono essere rivalutate**, poiché si tratta di una semplice conversione di riserve in capitale.
- **capitale a pagamento, non possono essere rivalutate**.



Nota bene

Le partecipazioni detenute:

- in una società che ha subito una **trasformazione dopo l'1.1.2024** possono essere oggetto di rivalutazione;
- in una società beneficiaria di una scissione che è stata registrata nel **Registro Imprese dopo l'1.1.2024**, non possono essere oggetto di rideterminazione, poiché a quella data la proprietà riguardava solo la società scissa.

Partecipazioni non quotate

Per quanto riguarda le partecipazioni non quotate, **entro l'1.7.2024** (poiché il 30.6.2024 cade di domenica) sarà necessario che:

- un **professionista qualificato** (es. un dottore commercialista) rediga e attesta la perizia

di stima della **partecipazione alla data di riferimento**.



I professionisti abilitati ad effettuare **la perizia di stima delle partecipazioni** sono:

- gli **iscritti agli albi di dottori commercialisti**, ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti;
 - i **periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del R.D. 2011/1934.
-

- il contribuente interessato **versi l'imposta sostitutiva del 16%** per l'intero importo o, nel caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle **tre quote annuali di pari importo**.

Il **codice tributo** da indicare nel modello F24 per il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% è l'**"8055"** denominato ***"Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati"***.



Nel modello F24 dovrà essere compilata **la sezione "Erario"**, indicando come "anno di riferimento" quello di possesso dei **beni per i quali si opera la rivalutazione (2024)**. L'anno "2024" dovrà essere indicato anche in relazione al versamento della seconda e della terza rata.



Nota bene

La spesa sostenuta per la perizia di stima:

- è **deducibile dal reddito d'impresa** (della società) in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui è stata sostenuta, se la perizia è stata commissionata dalla società (o associazione o ente) in cui si tiene la partecipazione;
- si aggiunge al **costo di acquisto della partecipazione** (in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore), se la perizia è stata richiesta da tutti o da alcuni dei possessori delle azioni o quote rivalutate ([articolo 5, comma 5, L. 448/2001](#)).

Partecipazioni quotate

A norma del comma 1-bis, dell'[articolo 5, L. 448 /2001](#) - introdotto dalla L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) - per la **rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati** nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data dell'1.1.2024, occorre considerare **il valore normale determinato sulla base della media aritmetica** dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, a norma dell'[articolo 9, comma 4, lettera a\), Tuir](#).



Nota bene

Tale valore deve essere soggetto all'imposta sostitutiva del 16%, la quale dovrà essere versata, utilizzando il **codice tributo "8057"** denominato *"Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quotazione o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione"* ([risoluzione n. 23/E/2023](#)).

Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva **si applica** – con l'aliquota dell'16% - **sull'intero valore risultante dalla perizia di stima delle partecipazioni** (e non solo sull'incremento di valore attribuito). L'imposta sostitutiva potrà **essere versata**

- dal **soggetto possessore delle partecipazioni**;
- con **modello F24**, alternativamente;
- in unica soluzione **entro il prossimo 1.7.2024** (in quanto la scadenza del 30.6.2024

cade di domenica), oppure;

- in **tre rate annuali di pari importo** che scadranno, rispettivamente, il 1.7.2024, il 30.6.2025 ed il 30.6.2026.



Resta inteso che, l'imposta sostitutiva dovuta **può essere compensata nel modello F24 con crediti d'imposta o contributivi disponibili**, ai sensi dell'[articolo 17, DLgs. 241/1997](#), nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni.

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi **nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Rateazione dell'imposta sostitutiva

Rata

Scadenze

Misura dell'imposta